



COMUNE DI PETRALIA SOTTANA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Corso Paolo Agliata 50 - CAP 90027

Codice Fiscale: 83000710828

Tel. 0921/684314 - Fax 0921/680214

PEC: protocollo.petraliasottana@sicurezzapostale.it

email: protocollo@comune.petraliasottana.pa.it

PROT. N. 13058 DEL 28/11/2022

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI PETRALIA SOTTANA PER IL TRIENNIO 2023/2026

La Responsabile dell'Area Amministrativa e Demografica

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato eletto il Revisore Unico dei Conti per il triennio 2020/2023;
- il suddetto incarico, decorrente dalla data di esecutività della deliberazione di nomina, scadrà il 26/01/2023, salvo il termine di prorogatio previsto dall'art. 235, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
- il periodo di prorogatio di cui all'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 (disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito con modificazione dall'art. 3, comma 1, della legge 15 luglio 1994, n. 444, recepita dalla Regione Siciliana con l'art. 1 della L.R. 28 marzo 1995, n. 22, è fissato per un massimo di quarantacinque giorni;
- che è necessario procedere al rinnovo di detto Organo di Revisione Contabile per il successivo triennio;

VISTI gli articoli dal n. 234 al n. 241 del D. Lgs. n. 267/2000, concernenti la Revisione economico-finanziaria degli Enti Locali;

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 15/02/2012 n. 23, è stato approvato il regolamento in attuazione dell'art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario";
- con circolare F.L. n. 7/2012 del Ministero dell'Interno — Dipartimento per gli affari interni e territoriali- sono state diramate le prime indicazioni in merito al nuovo sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali previsto dal predetto art. 16, c. 25 del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011;
- la Regione Siciliana ha legiferato in merito all'applicazione della norma sopra citata con l'art. 10 della L.R. 17 marzo 2016 n. 3, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016 n. 17 (a sua volta successivamente modificato dall'art. 39 della L.R. n. 16 dell' 11 agosto 2017) che prevede testualmente: "L'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 – Organo di revisione economico – finanziaria degli enti locali-

1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo.

Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

1) Iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) Conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

3) Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun ente locale, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.

4) L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta dell'organo consiliare o assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.

5) L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario od acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

6) Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.

7) Ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale

8) In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutti gli enti locali, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

9) All'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera i) , della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche :

a) il comma 2 è soppresso ;

b) al comma 3 le parole “e sono rieleggibili per una sola volta” sono soppresse”.

DATO ATTO CHE, in base alla richiamata normativa, questo Comune, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Revisore Unico dei Conti.

DATO ATTO CHE, con propria determinazione n. 245 del 28/11/2022, è stato approvato l'avviso per la nomina del Revisore Unico dei Conti.

DATO ATTO CHE, in osservanza alle disposizioni dell'art. 6, comma 3, della L.R. 11/08/2016 n. 17 e dell'art. 39 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16, nonché delle Circolari prot. n. 13650 del 16/09/2016 e prot. n. 9084 del 24/05/2017 dell' Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione amministrativa, occorre provvedere alla pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Petralia Sottana e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, per un periodo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi i requisiti di legge necessari per l'espletamento dell'incarico di Revisore dei Conti (non essendo più obbligatoria, a seguito delle modifiche apportate in materia dall'art. 39, comma 1, della L.R. n. 16/2017, la pubblicazione in GURS degli avvisi per la nomina degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali).

VISTA la circolare dell' Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica prot. n. 13650 del 16 settembre 2016, ad oggetto: *“Legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 — Pubblicazione avvisi per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali”* e la successiva circolare prot. n. 9084 del 24 maggio 2017 avente ad oggetto *“Legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 — Pubblicazione avvisi per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali nel sito internet istituzionale del Dipartimento Autonomie Locali”*.

RILEVATO, in particolare, che il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha già provveduto all'istituzione, nel proprio sito istituzionale, di un apposito link denominato *“Avvisi pubblici per la nomina dei revisori dei conti negli enti locali”* nel quale inserire gli avvisi che vengono trasmessi dagli enti locali.

CONSIDERATO, pertanto, alla luce della novella legislativa che:

- ciascun Revisore non può svolgere più di otto incarichi contemporaneamente;
- è necessaria la residenza presso uno dei Comuni della Regione Sicilia ai fini dell'affidamento dell'incarico;
- i richiedenti devono aver conseguito nell'anno precedente almeno 10 crediti formativi, riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
- viene meno, per espressa previsione di legge, il vincolo dei due mandati, consecutivi o meno, presso lo stesso Ente.

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 28.06.2005, n. 139, con cui è stato istituito, a decorrere al 1° gennaio 2008, l'albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- il D.M. 20.05.2005 *“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti locali”*;
- il D.M. 21 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 3 del 04/01/2019, con il quale sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base spettante ai Revisori dei Conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali decorrenti dal 01 gennaio 2019.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 6 della LR. n. 17/2016, come modificato dall'art. 39 della L.R. n. 16/2017;
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'OO.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

RENDE NOTO

- che è indetta la procedura finalizzata alla nomina del Revisore Unico dei Conti del Comune di Petralia Sottana per il triennio 2023/2026 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di nomina;
- ai fini della suddetta nomina, ai Revisori residenti nella Regione Sicilia, è richiesta l'iscrizione, da almeno due (2) anni, nel registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni e le responsabilità del Revisore sono stabiliti dagli artt. 234-241 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dall'art. 6 della LR. 17/2016, modificato dall'art. 39 della L.R. n. 16/2017;
- il compenso base annuo spettante al revisore è stabilito in conformità alle disposizioni vigenti in materia ed all'art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000 ed è parametrato in base a quanto stabilito dal D.M. del 21 dicembre 2018;
- il revisore non deve trovarsi nelle condizioni di incapacità di cui all'art. 2382 del codice civile, né nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 del D. Lgs. 267/2000:
 - 1) *Valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.*
 - 2) *L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni, relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.*
 - 3) *I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.*
- per i limiti all'affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale e regionale vigente in materia;
- alla liquidazione del compenso provvederà il Responsabile del Settore Amministrativo con propria determinazione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, All. "A" completa dei dati anagrafici, dell'indicazione della residenza in un Comune della Regione Siciliana, del domicilio, della partita IVA e del codice fiscale, deve contenere dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso, l'elenco degli Enti Locali presso i quali, è svolta o è stata svolta la funzione di Revisore dei Conti e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificazione di iscrizione, da almeno due anni, nel Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti il numero di iscrizione e l'anno;
- b) certificazione attestante il conseguimento di almeno 10 crediti formativi nell'anno 2022 riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il soggetto concorrente dichiara:
1. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, comma 1, D.Lgs. n. 267/00, secondo cui: *"1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale".*
 2. di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 267/00, secondo cui:
"2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso".;
 3. che non sussistono ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite dalla legge, e di impegnarsi, in caso di elezione, a eliminare qualunque causa di incompatibilità nei tempi e nei modi di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
 4. di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non avere riportato sentenze di condanna definitive per reati contro la P.A.;
 5. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché di non essere decaduto da un precedente impiego;
 6. l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
 7. di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni e clausole previste dagli artt. 235, 239 e 240 del D.Lgs.n.267/00;
 8. di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale insorgere di una delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
 9. il rispetto dei limiti dell'assunzione di incarichi di cui all'art. 6, comma 7, della L.R. n. 17/2016, come modificato dall'art. 39 della L.R. n. 16/2017, secondo cui ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi;
 10. la dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina, tramite sorteggio;
 11. una copia del documento di identità personale in corso di validità;
 12. il curriculum vitae dettagliato ed in formato europeo, datato e sottoscritto.

La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà l'esclusione dalla selezione.

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata triennale con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di nomina.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati a ricoprire l'incarico dovranno far pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del 28/12/2022** l'istanza di partecipazione corredata dalla documentazione richiesta nei seguenti modi:

- tramite consegna all'ufficio protocollo del Comune di Petralia Sottana, Corso Paolo Agliata, 50;

- tramite raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Petralia Sottana – Area Amministrativa – Corso Paolo Agliata 50, 90027 Petralia Sottana (PA) — (farà fede la data di arrivo al protocollo dell'Ente);
- tramite Posta Elettronica Certificata alla casella PEC del Comune di Petralia Sottana protocollo.petraliasottana@sicurezzapostale.it

Nell'oggetto della PEC o nel plico dovrà essere riportata la dicitura:

“Manifestazione di interesse alla nomina del Revisore Unico dei Conti del Comune di Petralia Sottana – Triennio 2023/2026”

Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

PROCEDIMENTO DI NOMINA

Allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione si procederà alla verifica formale delle istanze. Successivamente, le domande ammesse formeranno un elenco in ordine cronologico, numerato in ordine crescente, che sarà allegato alla proposta di deliberazione consiliare di nomina.

Si procederà alla nomina mediante estrazione a sorte dall'elenco sopra formato, in una seduta pubblica del Consiglio Comunale, alla presenza del Segretario Comunale.

La veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda dai nominativi estratti verrà sottoposta ad apposita verifica. La nomina è sottoposta alla condizione automatica della decadenza nel caso della non veridicità di una o più dichiarazioni rese con la domanda di partecipazione.

COMPENSO

Il compenso base annuo spettante all'Organo di revisione economico finanziaria è stabilito dal Consiglio Comunale con la stessa delibera di nomina, tenendo conto delle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell' Economia e delle Finanze, del 21 dicembre 2018 e dell'art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000.

AVVERTENZE

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del GDPR (Reg. UE 2016/679) si precisa che il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti.

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Amministrativa e Demografica – Dott.ssa Anna Maria Galeoto tel. 0921/684317, e-mail : annamaria.galeoto@comune.petraliasottana.pa.it

Il presente avviso sarà pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi sul sito internet di questo Ente al seguente indirizzo: <http://www.comune.petraliasottana.pa.it> , all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali.

**La Responsabile dell'Area Amministrativa e Demografica
Dott.ssa Anna Maria Galeoto**
